

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

GALILEO GALILEI NEL QUADRO DEL RINASCIMENTO DELLA CULTURA NEI SECOLI XVI E XVII

1. Il referente dialettico del secondo Rinascimento europeo:
il feudalesimo cattolico. I suoi caratteri p. 13
2. Segue: l'assolutismo politico p. 15
3. Segue: il pluralismo p. 18
4. I protagonisti del secondo Rinascimento europeo p. 20
5. Il rinascimento religioso: il Protestantesimo p. 21
- 5.1. La moralizzazione del fenomeno religioso: *Sola Scriptura* p. 23
- 5.2. La moralizzazione dell'economia: la *vocatio (Beruf)* p. 26
- 5.3. La moralizzazione della società civile: l'affermazione
del rilievo giuspubblicistico del Decalogo p. 28
- 5.4. Momenti illuministici della teologia protestante p. 30
6. Ugo Grozio: la moralizzazione della giustizia p. 32
7. Cartesio: la moralizzazione della filosofia p. 34
8. Considerazioni conclusive p. 38

CAPITOLO II
LA VICENDA GIUDIZIARIA DI GALILEO GALILEI

1. I termini dell'abiura p. 41
2. Il parere, riduttivo, espresso dalla Commissione pontificia p. 43
3. Irrilevanza teologica dei versetti biblici relativi al movimento solare p. 47

CAPITOLO III
IL RILIEVO TEOLOGICO DELLA VISIONE ELIOCENTRICA

1. La delegittimazione del testo della *Genesi* con riguardo all'ordinamento teleologico del cosmo, significato:
 - a) dal geocentrismo p. 51
 - 1.1. b) dalla connessa sfericità dell'universo p. 53
 - 1.2. c) dagli attributi del firmamento p. 57
2. La delegittimazione della consuetudine p. 64
3. La separazione della scienza dalle virtù teologali p. 67
4. L'irrelevanza del *Liber Naturae* rispetto al conseguimento della *salus animae* p. 69
5. L'affermazione della indipendenza della scienza dal magistero pontificio p. 70
6. Le implicazioni protestanti della metodica galileiana p. 73

CAPITOLO IV
LA NUOVA SCIENZA DELLA NATURA CONSEQUENTE
ALLA DELEGITTIMAZIONE DEL "NOLI ALTUM SAPERE"

1. Dal *Liber Scripturae* al *Liber Naturae* p. 75
2. La rivalutazione della *scientia*. L'uguaglianza tra l'«l'intendere intensive» umano e l'«l'intendere intensive» divino p. 81

3. Dalla <i>intellectio</i> alla <i>descriptio</i>	p. 84
4. Segue	p. 92
5. Le opposte implicazioni gnoseologiche	p. 98
6. Il venir meno della fisica delle qualità	p. 99
7. La relativizzazione del moto circolare	p. 104
8. Le implicazioni teologiche del principio di inerzia	p. 110
9. L'applicabilità del metodo geometrico e matematico alla natura fisica	p. 115
10. Dall' <i>ars factiva</i> alla <i>scientia factiva</i> . La visione migliorativa della condizione umana e la sua incompatibilità con l'etica cattolica della sofferenza	p. 118
11. La delegittimazione del <i>contemptus mundi</i>	p. 121

CAPITOLO V IL DEISMO GALILEIANO

1. La riproposizione della concezione unitaria dell'esistente	p. 125
2. Le implicazioni deistiche della visione meccanicistica dell'universo	p. 129
3. Conclusioni	p. 138

INTRODUZIONE

È convincimento diffuso che la condanna di Galileo Galilei sia stata il prodotto di un errore. La Chiesa cattolica riteneva che il sistema astronomico fosse geocentrico, donde il processo e la condanna a morte che Galileo ha potuto evitare mediante l'abiura della sua tesi.

È, tuttavia, palese che una controversa di natura cosmologica è inidonea a giustificare una iniziativa di tal genere, di tale gravità, tanto gravida di conseguenze negative sul successivo sviluppo della conoscenza umana.

Deve, allora, esistere una motivazione di carattere teologico. Ed infatti, la tesi eliocentrica non rileva soltanto sul piano astronomico, ma, appunto, anche su quello propriamente religioso e in maniera così pregnante da motivare quel processo e quella condanna.

La Chiesa, al fine di recuperare il rapporto con la Scienza, ha ammesso l'errore. Per altro, poiché essa assume di essere assistita, *in spiritualibus*, dal dogma della infallibilità, è evidente che in tanto può dichiarare di avere errato in quanto la materia del contendere non abbia una rilevanza teologica.

Il problema, pertanto, risiede nell'accertare la natura del processo a Galileo, se esso abbia avuto ad oggetto una problematica meramente cosmologica, ovvero, una tematica teologica. In questa seconda ipotesi, l'ammissione della Chiesa di avere

errato avrebbe un valore necessariamente limitato poiché non potrebbe, in nessun caso, essere intesa come delegittimazione di quel dogma.

Il presente saggio è dedicato alla individuazione delle ragioni teologiche della condanna di Galileo Galilei, ad evidenziarne, in virtù di questa loro natura, la perdurante vigenza.

CAPITOLO I
GALILEO GALILEI NEL QUADRO DEL RINASCIMENTO
DELLA CULTURA NEI SECOLI XVI E XVII

1. Il referente dialettico del secondo Rinascimento europeo: il feudalesimo cattolico. I suoi caratteri

A partire dalla prima metà del '500 - tralasciando l'esposizione dei prodromi riscontrabili nell'Umanesimo e nel Rinascimento italiani ⁽¹⁾, in ragione dei quali, per altro, iniziò a diffondersi «l'opinione che l'intelletto può riconoscere falsa una cosa affermata dalla Chiesa» ⁽²⁾ - una ulteriore spinta verso un

⁽¹⁾ Cf. F. DE SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, Bietti, Sesto S. Giovanni, 1973, Cap. XI, p. 357: «Siamo al secolo decimoquinto. Il mondo greco-latino si presenta alle immaginazioni come una specie di Pompei, che tutti vogliono visitare e studiare. L'Italia ritrova i suoi antenati, e i Boccacci si moltiplicano: l'impulso dato da lui e dal Petrarca diviene una febbre o, per dir meglio, quella tale corrente elettrica che in certi momenti investe tutta una società e la riempie dello stesso spirito». Questo movimento di pensiero si può dire sia sintetizzato dal passaggio dall'Ulisse dantesco (*Inferno*, XXVI) - colpevole anche di aver aspirato «a divenir del mondo esperto» (v. 98), di essersi indotto «al folle volo» (v. 125) - all'Ulisse petrarchesco (*Familiare*, IX, 13, 24-25), prodromico dell'illuministico *sapere aude*.

⁽²⁾ Così, G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia*, tr. it. a cura di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze, 1981, vol. III.1, P. II, Sez. III.A, p. 202.

rinnovamento profondo anima l'Europa ⁽³⁾, una istanza di cambiamento della cultura, una istanza di libertà, di uguaglianza, di giustizia, di emancipazione dalla situazione di servitù economica, religiosa e politica, di liberazione dal pluralismo istituzionale e sociale, al tempo stesso, causa ed effetto del dispotismo imperante, afferente ad una società basata sul primato della feudalità cattolica.

È in tale contesto che si inserisce la vicenda di Galileo Galilei, indipendentemente dal quale essa rischia di essere intesa come un evento singolare, una sorta di anomalia rispetto al normale fluire degli eventi.

Al riguardo, per meglio comprendere i termini del rapporto dialettico in cui questo secondo Rinascimento europeo si pone con l'ordinamento feudale, conviene, richiamare, sia pure brevemente, alcune caratteristiche da cui quest'ultimo è connotato.

Il Masucci ⁽⁴⁾, così le sintetizza: «Primo suo carattere è la lotta incessante fra le parti che lo compongono. Cotesta rivalità genera [...] dappertutto il disordine e lo squallore [...] Secondo carattere - I Feudatari signoreggiano a loro talento, perché nessuna potestà superiore ha i mezzi per dominarli. Essi sono i nemici naturali della sovranità e dell'ordine pubblico [...] Il brigantaggio presso tutte le nazioni ebbe culla ed incremento nei castelli baronali [...] ed anche quando il feudo è distrutto, il brigantaggio presso alcuni popoli si riproduce, perché quella leggenda vive tuttavia nella coscienza delle moltitudini».

⁽³⁾ Cf. *ubi supra*, P. II, Sez. II, B.6.e, pp. 198 s.: «Questa rinascita si suole designarla come rinascimento delle arti e delle scienze, che attendono alla materia presente: è l'età in cui lo spirito acquista fiducia in se stesso e nella propria esistenza, e trova il suo interesse nel suo presente. [...] L'uomo, spinto a indagare che cosa fosse eticità, diritto, non li poté più trovare dove li aveva cercati finora [*i.e.*, nella religiosità cattolica], ma si guardò attorno per cercarli altrove. Il punto, cui fu indotto a rivolgersi fu lui stesso, il suo interno, e la natura esteriore».

⁽⁴⁾ *Prefazione* a D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*², G. Regina Editore, Napoli, 1883, p. XIV.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla Chiesa cattolica: «Il cristianesimo divenne fra le loro [dei feudatari] mani una religione espiatoria, la quale con largizioni e con precì mercenarie offriva il mezzo di cancellare qualunque lunga carriera di delitti»⁽⁵⁾; «Queste pie donazioni tennero luogo d'ogni altra virtù nell'animo de' potenti, e divennero il modo di penitenza il più accetto per gli ecclesiastici, i quali al dovere di ammonire e di educare col loro esempio surrogarono il precetto di purgare colle libertà [*i.e.*, liberalità] le colpe [...] la facilità de' mezzi dell'emenda moltiplicò i delitti»⁽⁶⁾; «Il senso morale degli uomini e le voci stesse della religione [...] furono soffocate col prezzo stesso de' delitti; e l'anarchia, libera già dal freno delle leggi e della forza, si rende anco superiore a quello dell'opinione e de' rimorsi»⁽⁷⁾.

2. *Segue: l'assolutismo politico*

Il sistema feudale è basato sull'assolutismo del potere del *princeps spiritualis*⁽⁸⁾ e/o *temporalis* (*Quod principi placuit, legis habet vigorem* (*Digesta Iustiniani* 1, 4, 1, *pr.*))⁽⁹⁾, mero *pendant* dell'assolutismo economico afferente al Feudo.

⁽⁵⁾ *Ubi supra*, p. 138. Come momento di riscontro, sul piano letterario, cf. A. MANZONI, *I promessi sposi*, Cap. XXIII, relativo alla «conversione» dell'Innominato, seguita dalla sua impunità per i crimini commessi.

⁽⁶⁾ Winspeare, *loc. ult. cit.*

⁽⁷⁾ *Ibidem.*

⁽⁸⁾ In chiave critica, cf. M. LUTHER, *Adversus Papatum Romae a Sathana fundatum*, anno M.D.XLV., in *Opera*, Tom. VII, Witebergae, 1558, f. 451r.: «Est enim Papa, ut rabulae illius tutelares in scriptis suis aiunt, supra ipsam sacram scripturam, supra verbum Dei, dominus et iudex constitutus, qui mutare potest etiam ea, quae Deus ordinat et praecipit».

⁽⁹⁾ Cf., tra gli altri, J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, tr. it. a cura di M. Isnardi Parente, UTET, Torino, 1964, Lib. I, Cap. X, p. 491: «la prima prerogativa sovrana è il potere di dare le leggi [...] senza bisogno del consenso di nessuno».

Tale assolutezza è fondata: sull'origine divina del potere politico (*non est potestas nisi a Deo* (*Rm* 13, 1; *Gv* 19, 11)) ⁽¹⁰⁾; sulla conseguente insoggettabilità del *princeps spiritualis* ⁽¹¹⁾ e/o *temporalis* alla legge (*princeps legibus solutus est* (*Digesta Iustini* 1, 3, 31)) ⁽¹²⁾; sulla doverosità etica dell'obbedienza da parte dei sudditi (*omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* (*Rm* 13, 1)) ⁽¹³⁾.

Da ciò discende che la categoria ordinante il rapporto tra i cittadini e il potere politico è il «dovere» ⁽¹⁴⁾, mentre quella significante il rapporto inverso è esprimibile tramite il «diritto di perangaria» ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁰⁾ Cf. anche IUSTINIANUS, *Digesta, Const. «Deo auctore», pr.*; ID., *Const. «Tanta», § 23*; Leo XIII, *Ep. enc. «Immortale Dei», 1. Nov. 1885*, in H. DENZINGER- A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum*, Herder, 1976, Editio XXXVI, n. 3170: «ortum publicae potestatis a Deo ipso, non a multitudine repeti oportere»; Ioannes XXIII, *Litt. enc. «Pacem in terris», ivi, n. 3979*, che si richiama a questa enciclica: « [principatus] a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore».

⁽¹¹⁾ Cf. ANSELM II. VON LUCCA, *Collectio canonum*, Neudruck der Ausgabe Innsbruck 1906-15, Scientia Verlag Aalen, 1965, Lib. I, Cap. XXIV: «papa a nullo nisi a Deo erit iudicandus; Facta subditorum iudicantur a nobis, nostra vero iudicantur a Domino».

⁽¹²⁾ THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 5, Ad III: «princeps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum potest iudicium condemnationis ferre, si contra legem agat».

⁽¹³⁾ GRATIANUS, *Decretum, Concordantia discordantium canonum*, Venetiis, 1605, I, Dist. XCIII, C. V: «Minores maioribus oboedientiam exhibeant»; THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 22, a. 3; q. 65, a. 2: «creaturae ignobiliores sunt propter nobiliores, sicut creaturae quae sunt infra hominem, sunt propter hominem».

⁽¹⁴⁾ Cf. THOMAS DE AQUINO, *De regimine principum*², Marietti, Torino-Roma, 1948, Lib. I, Cap. I e II; Lib. III, Cap. I-III; ID., *Summa Theologiae*, I-II, q. 100, a. 5: «Principi autem communitatis tria debet homo: primo quidem, fidelitatem; secundo, reverentiam; tertio, famulatum».

⁽¹⁵⁾ Consistente «nel dovere con proprj animali e carri, o altri stromenti trasportare [gratuitamente] di luogo a luogo i vittuali o altre robe del signore,

È, così, delineato l'*État despotique* «où le prince est propriétaire de tout le territoire, où tout le commerce se fait au nom du chef de l'État et à son profit, où les particuliers n'ont ni liberté, ni volonté, ni propriété»⁽¹⁶⁾.

A quei principî si aggiunge il *bonum commune*, la cui natura, la cui valutazione, non può che essere eteronoma rispetto alla base sociale⁽¹⁷⁾. Ed infatti, esso, non potendo coincidere con la visione propria dei singoli e/o delle varie componenti sociali, rinvia ad un organo sovraordinato capace di operarne autonomamente la valutazione. Per questa via, il *bonum commune* si pone come la finalità che unifica le finalità particolari, definendosi, così, *finis communis*⁽¹⁸⁾.

Per altro, il *bonum commune* non è che una formula espressiva del *bonum* delle oligarchie ecclesiastiche e laiche. I suoi reali contenuti sono manifestati dalla arretratezza, dalla indigenza, dalla povertà della base sociale: «Durante l'Era feudale la proprietà [...] è accasciata da tanti pesi, e da tali servitù, che quasi alla terra sembra che manchino i succhi vitali, e i raggi fecondi del sole. Queste condizioni di vita finiscono coll'inaridire la triplice sorgente della prosperità materiale delle nazioni. L'agricoltura è negletta: muojono le industrie: finiscono i commerci; e la vita dell'individuo come quella della famiglia diventa un problema pressoché insolubile»⁽¹⁹⁾.

al quale tal servizio sia dovuto». Così, Cardinale G. DE-LUCA, *Il dottor volgare*, vol. I, V. Battelli e Compagni, Firenze, 1839, p. 283.

⁽¹⁶⁾ PORTALIS-TRONCHET-BIGOT-PRÉAMENEU-MALEVILLE, *Discours préliminaire sur le projet de la Commission du Gouvernement*, in P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, Réimpression de l'édition 1827, Otto Zeller, Osnabrück, 1968, I, p. 468.

⁽¹⁷⁾ Cf. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 26, a. 2: «[a principio] totum bonum commune civitatis dependet».

⁽¹⁸⁾ Cf. *ubi supra*, I-II, q. 90, a. 2, ad II.

⁽¹⁹⁾ MASUCCI, *Prefazione* a WINSPEARE, *op. cit.*, p. XV.